

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***Definizione liti pendenti estesa ai ricorsi notificati sino al 24 aprile***

di Angelo Ginex

L'[articolo 11 del D.L. 50/2017](#) (cd. Manovra correttiva) ha introdotto la **definizione agevolata delle liti fiscali**, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Com'è noto, previa **domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio** o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie:

- attribuite alla **giurisdizione tributaria** in cui è parte l'**Agenzia delle Entrate**,
- **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,

**possono essere definite** con il pagamento di **tutti gli importi di cui all'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo**.

L'istituto è stato interessato da una **importante novità**, introdotta dalla **L. 96/2017** di conversione del **D.L. 50/2017**, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale n. 144/2017, il cui effetto è molto consistente: è stato **spostato in avanti il requisito temporale per poter definire la lite**.

Mentre il **testo previgente** della norma prevedeva che doveva trattarsi di liti fiscali in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate relativamente alle quali la **costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente era avvenuta entro il 31 dicembre 2016**, la modifica **muta tale condizione**, dando **rilevanza alla data di notifica del ricorso** alla controparte, che deve essere avvenuta non già entro il 31 dicembre 2016, ma entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2017, quindi **entro il 24 aprile 2017**.

Posto che per il notificante gli **effetti della notifica** si hanno al **momento della spedizione o di consegna** dell'atto all'ente impositore o all'ufficiale giudiziario, la lite dovrebbe essere **definibile se il ricorso è stato spedito, al massimo, il 24 aprile 2017**.

Sembrerebbe altresì che la norma si riferisca al **ricorso introduttivo del giudizio di primo grado**, con la conseguenza che, se il processo è già pendente nei gradi successivi al primo, non

dovrebbero esserci problemi sulla **definizione agevolata della lite**.

Per il resto, tutto immutato. Quindi, per poter accedere al beneficio il contribuente dovrà presentare – **entro il 30 settembre 2017** – una **specificata domanda** (distintamente per ciascuna procedura oggetto di definizione agevolata) esente dall'imposta di bollo, **secondo il modello** che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ed effettuare un separato **versamento mediante modello F24**, utilizzando gli appositi codici tributo.

Per ciascuna controversia può essere effettuato il pagamento degli importi dovuti, purché **non inferiori a euro 2.000**, in un **massimo di 3 rate**, secondo le seguenti scadenze e percentuali:

- **entro il 30 settembre 2017**, la prima rata pari al **40% del totale** delle somme dovute (o l'intero importo);
- **entro il 30 novembre 2017**, la seconda rata pari all'ulteriore **40% del totale** delle somme dovute;
- **entro il 30 giugno 2018**, la terza rata pari al residuo **20% del totale** delle somme dovute.

Si ricorda che **dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati** per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la **definizione agevolata delle cartelle**. In ogni caso, la definizione **non dà luogo alla restituzione delle somme già versate**, ancorché eccedenti quanto dovuto per la definizione stessa.

Infine, appare utile sottolineare che il **perfezionamento della definizione** avviene con l'effettivo **pagamento** degli importi dovuti e, solo **in assenza di questi ultimi**, con la **presentazione della domanda**.



Seminario di specializzazione

## LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)